

STATUTO

**CENTESIMUS ANNUS SOC
COOP SOCIALE A
MUTUALITA' PREVALENTE A
RL**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA FELICE FIGLIOLIA
16

Numero REA: FG - 201608

Codice fiscale: 02205590710

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

ho ricevuto il presente verbale che ho letto al comparente il quale lo approva e con me lo sottoscrive. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano, occupa un foglio su quattro facciate fin qui.

F.to

Giordano Belardinelli

Carla d'Addetta Notaio.

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE a R.L.

Denominazione - Sede - Durata

Art.1) *Si è costituita una società cooperativa a responsabilità limitata tipo "B" a mutualità prevalente retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 C.C. sotto la denominazione*

"CENTESIMUS ANNUS Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente a R.L. . "-

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie e filiali secondo le vigenti disposizioni i legge.

L'istituzione di sedi secondarie, la soppressione o lo spostamento di quelle esistente nell'ambito del Comune di Foggia, ovvero il trasferimento della sede Legale nell'ambito dello stesso comune é di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art.2) La Cooperativa ha la durata fino al 31

dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Scopo - Oggetto

Art.3)- Ai sensi dell'art. 1, punto 1 lettera B della legge 8 novembre 1991 n.381 la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro e la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni dalla rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fine di speculazione privata.

ART. 4) Ai sensi dell'Art. 1, punto 1 lett. B della legge 8 novembre 1991 n.381, la Società ha per

oggetto l'assunzione da persone fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da Enti pubblici e privati, sia italiani che esteri, di ogni qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nei settori dell'ambiente, del trasporto e della ristorazione, con particolare riferimento a tutte quelle attività che possono formare oggetto di concessioni amministrative rilasciate da enti locali.

Pertanto la Cooperativa nell'ambito dei settori indicati potrà svolgere le seguenti attività:

1) AGRICOLE

- a) coltivazioni sementiere, ortocolture, colture frutticole diverse, coltivazione specializzate vivaistiche ed ornamentali;
- b) allevamento animali (bovini, equini, suini, caprini) e raccolta relativa ai prodotti all'allevamento;

2) INDUSTRIALI

- a) lavorazioni e conservazione di prodotti derivanti dalle coltivazioni (olio, vino, ortaggi, cereali, fiori, ecc.) ;
- b) lavorazione e conservazione di prodotti derivanti dall'allevamento di animali;
- c) attività di lavorazione di fabbricazione di prodotti tessili, maglieria;
- d) attività di trattamento del legno con relativa fabbricazione;
- e) fabbricazione e lavorazione della carta, edizione di libri e riviste

con relativa stampa;

- f) fabbricazione e lavorazione di prodotti in ceramica, fabbricazioni e lavorazione di prodotti in vetro;
- g) fabbricazione di macchine agricole ed industriali e materiale meccanico con relativa riparazione;

3) COMMERCIALI

- a) riparazioni meccaniche di autoveicoli;
- b) commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti derivanti dalla coltivazione (cereali, ortaggi, sementi, ecc.) e dell'allevamento di animali;
- c) commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti in vetro, in ceramica, in carta, in legno;

4) SERVIZI

- a) trasporto di persone e cose e per conto proprio e per conto terzi;
- b) vigilanza relativa a quartieri, condomini, banche, uffici, attività commerciali e/o artigiane, cantieri, al patrimonio pubblico e quant'altro richiesto;
- c) gestione parcheggi e/o aree pubbliche e private;
- d) lavori edili in genere, ancorchè manutenzione, riparazione strutture pubbliche/private, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, trivellazioni e perforazioni, intonacatura, rivestimento di pavimenti e di muri, installazioni di impianti idraulico/sanitari ed elettrici, impermeabilizzazione, coibentazioni, isolamenti acustici/termici e lavori di carpenteria metallica nonché il noleggio delle attrezzature di proprietà della Cooperativa.

La Società potrà, inoltre, partecipare ad appalti e/o assumere concessioni da enti pubblici e/o privati per le attività sotto elencate a titolo esemplificativo:

- 1) appalti o concessioni di servizi di raccolta, asportazioni e smaltimento rifiuti solidi urbani e/o speciali, tossici e/o nocivi, civili e/o industriali, igiene urbana, disinfestazione e derattizzazione;
- 2) effettuare lavori di pulizia;
- 3) effettuare lavori di sistemazione agraria, forestale, verde pubblico, gestione di aziende agricole, vivaistiche e commercializzazione dei loro prodotti;
- 4) restauro di beni monumentali ed artistici di interesse storico;
- 5) gestione di sistemi informatici, rilevazione dati di qualunque tipo ed elaborazione degli stessi anche fiscali;
- 6) studi e ricerche per l'inquinamento acustico/ambientale;
- 7) lavori di manutenzione e riparazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché della illuminazione stradale.
 - verifica della funzionalità e del corretto funzionamento degli impianti termici e di riscaldamento secondo quanto previsto dal D.P.R. 412 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- 8) prestazione di servizi di lettura contatori relative ad utenze di consumo acqua – gas - energia elettrica

La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo aziendale, costituirà, altresì, fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività

connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Per raggiungere tali scopi potrà, pertanto:

a) dare adesione e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

c) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma, in

conformità dell'art.11 del D. Lgs. 1.9.93 n.385.

d) Agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e di altri lavoratori, con sovvenzione, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui o partecipazioni;

e) Curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei;

f) organizzare e gestire corsi di formazione professionale.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

ART.5) Soci

5.1 Il numero dei soci è illimitato, variabile e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge. Se successivamente il numero risulta inferiore deve essere integrato nel termine di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

5.2 Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge), che con la propria attività ed impegno possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In deroga o quanto precede possono essere ammessi a soci elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere soci anche enti e persone giuridiche.

5.3 Non possono acquisire la qualifica di socio coloro i quali svolgono in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

ART.6) Strumenti finanziari

6.1 La società potrà emettere strumenti finanziari con le modalità e i limiti previsti dalla legge.

ART.7) Procedura di ammissione

7.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolte;
- se persona giuridica: denominazione, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta;
- l'ammontare della quota che intende sottoscrivere.

7.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato, la quale deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

7.3 Il nuovo socio, deve versare con le modalità indicate dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

7.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.

In tale ultimo caso, l'interessato entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

7.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.8) Quote

8.1 *Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque Euro (Eu. 25,00).*

8.2 Nessun socio, salve le deroghe legislative in materia, può possedere una quota superiore a centomila euro.

8.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica al caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

ART.9) Trasferimento delle quote

9.1 La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

9.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata AR, indicando il nome, il cognome, la data e luogo di nascita, residenza, requisiti personali posseduti dal cessionario e il prezzo pattuito per la cessione.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza alcuna risposta, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.

ART.10) Vincoli sulle quote

10.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

10.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.11) Recesso

11.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede sociale, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, (all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente statuto);
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

11.2 Il recesso non può essere parziale.

11.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata AR alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale competente.

11.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale a partire dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.12) Esclusione del socio

12.1 L'esclusione del socio può aver luogo nei seguenti casi:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nei casi indicati dagli articoli 2531, 2286, 2288 primo comma c.c. e negli altri casi previsti dallo statuto.

12.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

12.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

12.4 Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.13) Morte del socio

13.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale, secondo le modalità previste nel presente statuto.

13.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio receduto.

In tal caso, se sono più di uno, debbono nominare un rappresentante comune che li rappresenti, salvo che la quota sia indivisibile e la società consenta la divisione.

ART.14) Liquidazione della quota

14.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

14.2 Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato utilizzato mediante aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies c.c., terzo comma.

14.3 Il pagamento deve avvenire entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

ART.15) Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

15.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

ART. 16) PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 17) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 18) BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 19) RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura comunque tale da rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

Il ristorno non potrà essere superiore al 5% del valore dello scambio mutualistico.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità dello scambio mutualistico con i soci, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- restituzione di parte del valore pagato dal socio a fronte della prestazione della cooperativa
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

ART. 20) DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (*ed eventualmente anche del sovrapprezzo*), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- e) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

ART.21) Decisioni dei soci

21.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci, sottopongono alla loro approvazione.

21.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art.2477 c.c. del collegio sindacale o del revisore contabile;
- d) le modifiche dell'atto costitutivo;

21.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a, b, e c possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso prestato per iscritto.

21.4 Le decisioni di cui alla lettera (d) devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

21.5 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi o i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART.22) Diritto di voto

22.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nei libri soci.

22.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota.

ART.23) Decisione dei soci mediante consultazione scritta

23.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel presente statuto, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero, sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

23.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

23.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione, e le eventuali autorizzazioni conseguenti alla decisione ;

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

I soci entro cinque giorni dovranno trasmettere apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il loro voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando se necessario le motivazioni, la mancanza di dichiarazione entro il termine di cui sopra equivale a voto contrario.

23.4 Le decisioni di cui al presente articolo si considerano prese validamente se partecipano tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese

con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

23.5 Le suddette decisioni dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART.24) Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

24.1 Quando i soci sono chiamati a decidere sulle materie per le quali è richiesto il metodo assembleare, si seguono le regole previste nel presente articolo.

24.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea può tuttavia validamente costituirsi anche in assenza di tali formalità quando è presente o rappresentato per delega l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci o revisori, ove nominati ai sensi dell'art.2479 c.c.

A tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli amministratori e i sindaci, l'intenzione di riunirsi in forma totalitaria.

24.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore Unico. In caso di impedimento o assenza di questi l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente, quando il verbale non necessita di essere redatto da un notaio, può richiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere anche un socio, il quale è tenuto a redigere il verbale dell'assemblea.

24.4 Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che alla data dell'assemblea risultano iscritti nel libro soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

24.5 La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci, né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo i casi previsti dalla legge, che richiedono maggioranze più elevate.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

Il voto è esercitato per alzata di mano, o con altre modalità decise dall'assemblea.

24.6 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

ART.25) Amministrazione

25.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione;
- da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

25.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

25.3 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c.

25.4 Gli amministratori devono osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo limitato stabilito dai soci nell'atto della loro nomina. È ammessa la rieleggibilità.

25.5 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, e viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso di nomina di un organo pluripersonale, decadono tutti.

Il collegio sindacale ove nominato dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo. Nel caso in cui il collegio sindacale non sia nominato,

gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

25.6 Ove nominato il Consiglio di amministrazione qualora non abbia provveduto l'assemblea dei soci, deve eleggere al suo interno il Presidente, un vice presidente che sostituisca quest'ultimo in caso di assenza o impedimento.

ART.26) Decisioni del consiglio di amministrazione

26.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, sono adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, salvo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina, che per le opportune modalità si rimanda a quanto già previsto per le decisioni dei soci.

Il consiglio di amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

26.2 Con riferimento alle materie indicate dagli articoli 2475, 2544, ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Le modalità di convocazione sono le stesse previste per l'assemblea dei soci.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino tutti i consiglieri e i sindaci ove nominati.

Il consiglio delibera validamente, e comunque in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART.27) Competenza degli amministratori

27.1 L'organo amministrativo qualunque sia la sua articolazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria, esclusi i poteri che la legge o l'atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori ad negozia, mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

27.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. tutti o parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad alcuni anche disgiuntamente.

Il comitato esecutivo o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega, con le limitazioni e le modalità indicate nella stessa delega.

ART.28) Rappresentanza

28.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'amministratore Unico, con le modalità e con i limiti previsti nell'atto di nomina.

ART.29) Compensi degli amministratori

29.1 Il compenso annuale dell'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

ART.30) Controllo dei soci e azione di responsabilità

30.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro l'organo amministrativo non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

ART.31) Collegio sindacale

31.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

ART.32) Scioglimento

32.1 In caso di verifica di una clausola di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.33) Clausola compromissoria

33.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da un soggetto estraneo alla società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

33.2 L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. L'arbitro decide in via irritale secondo equità.

33.3 Resta fin da ora stabilito che le decisioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

33.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

33.5 Per quanto non previsto nel presente articolo si applica l'art.34 del D.Lgs. n.5 del 17 gennaio 2003.

33.6 La soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci. I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere entro i successivi novanta giorni.

33.7 Le modifiche al contenuto della presente clausola deve essere deliberato dai soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

ART.34) Norme applicabili

34.1 Vi è l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

34.2 Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle norme del codice civile in materia.

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI
FOGGIA AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO PROT.9138/98/2T
ESTESA AGLI ATTI E/O DOCUMENTI TRASMESSI PER VIA
TELEMATICA CON PROV. PROT.9973/575/2001 REP.2T DEL
07/12/2001 DEL MINISTERO FINANZE - AGENZIA DELLE
ENTRATE - DIR. REG.LE PER LA PUGLIA SEZ. STACCATA DI
FOGGIA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.
20 C. 3 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN
TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE.